



Roma, 18 ottobre 1999

**CIRCOLARE N. 141/1999****OGGETTO: DOGANE - TRANSITO VIA MARE - CHIARIMENTI - CIRCOLARE MIN.FINANZE N.178/D DEL 25.8.1999.**

Come e' noto, in base alle nuove disposizioni doganali sul transito via mare in vigore dallo scorso anno (modifiche al Regolamento del Codice Doganale Comunitario introdotte dal Regolamento n.75/98), le linee marittime che toccano solo porti nazionali e comunitari possono chiedere apposita autorizzazione doganale quali "linee regolari". In tal modo, la merce viaggiante su quelle "linee regolari" e' considerata in via presuntiva merce comunitaria ed e' esonerata dall'obbligo di essere accompagnata dai relativi documenti di transito.

Con la circolare indicata in oggetto, il Ministero delle Finanze ha chiarito che l'autorizzazione alla "linea regolare" deve essere richiesta dall'armatore o dal noleggiatore principale della nave, cioe' dai soggetti responsabili della rotta.

Viceversa i noleggiatori parziali, cioe' coloro che prendono a noleggio parti della stiva, sono tenuti solo agli obblighi relativi alle merci trasportate.

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.127/98*

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

**MINISTERO DELLE FINANZE****DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE****DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI****CIRCOLARE N.178/D****Roma, 25.8.1999****Oggetto: Transito comunitario via mare: Modalita' di applicazione degli art. 313 bis e seguenti del Reg.to (CEE) 2454/93 della Commissione. Autorizzazione di servizi di linea in caso di noleggio della nave.**

*Si riporta qui di seguito il testo della nota pari oggetto protocollo n.1838/3481-1 del 26.7.1999.*

*"Al fine di dar meglio corso alla procedura semplificata di cui agli artt. 313 bis e segg. del Reg. (CEE) 2454/93 della Commissione si ritiene utile far presente quanto segue.*

*L'operatore titolato a richiedere l'autorizzazione al servizio di linea e' colui che "determina il servizio" medesimo.*

*L'operatore in questione e' infatti in grado di assicurare tutti gli adempimenti connessi al corretto esercizio della linea regolare, in particolare la rotta (da effettuarsi unicamente tra porti comunitari) e l'utilizzazione di una o piu' navi espressamente individuate.*

*Esso puo' essere l'armatore, che gestisce direttamente la nave, o il noleggiatore.*

*Il noleggiatore e' la persona che prende a noleggio la nave dell'armatore, trasportando sulla medesima le proprie merci oppure gestendo la nave direttamente, concludendo contratti di trasporto, o infine facendo a sua volta rilevare la gestione della nave. In tal caso assume le veste di "noleggiatore principale".*

*Non sono, al contrario, operatori autorizzati i noleggiatori parziali (soggetti i quali prendono a noleggio parti della nave o delle navi utilizzate sulla linea regolare).*

*Questi ultimi sono in ogni caso tenuti a rispettare ed a far rispettare le procedure relative alle merci trasportate sulla linea.*

*In caso di noleggio parziale la domanda di autorizzazione del servizio di linea deve essere inoltrata dalla persona (armatore o noleggiatore) che determina il servizio di linea regolare o da un suo rappresentante.*

*Le Autorita' doganali possono ottenere tutti i documenti che ritengono opportuni al fine di accertare la qualifica del richiedente ed i termini del contratto di noleggio.*

*I nomi dei noleggiatori parziali devono essere indicati nella casella 4 "altre informazioni" dell'allegato 42 bis.*

**\*\*\* OMISSIS \*\*\***

**IL DIRETTORE CENTRALE  
F.TO V. SCIPPACERCOLA**